

INDICAZIONI OPERATIVE PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CDC E NELLA CPS

Il giorno 24/10/2025 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe (CDC) e nella Consulta Provinciale degli Studenti (CPS). Le votazioni si svolgeranno nelle classi, in una delle ore di lezione della mattinata scolastica (concordata con i docenti in orario).

Chi fa cosa?

1. DOCENTI – ATTIVITA' PRELIMINARI
2. STUDENTI – OPERAZIONI DEL SEGGIO, SCRUTINIO, PROCLAMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE, VERBALIZZAZIONE E RICONSEGNA DEL PLICO
3. COMMISSIONE ELETTORALE – ACQUISIZIONE DEI VERBALI DELLA CLASSI, CALCOLO DELLE CIFRE ELETTORALI, ATTRIBUZIONE DEI POSTI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

DOCENTI - ATTIVITA' PRELIMINARI

I docenti ritirano dal centralino il plico contenente il materiale elettorale. NB: Non è necessario che le elezioni siano gestite dal docente coordinatore di classe.

Il plico di ciascuna classe contiene: modello da utilizzare per la stesura del verbale ed elenco degli studenti della classe (le schede elettorali necessarie per le votazioni sono realizzate autonomamente dagli studenti).

I docenti avviano l'assemblea e compilano la prima parte del verbale (pag. 1).

I docenti guidano gli studenti nell'insediamento del seggio e ribadiscono agli studenti le norme per la votazione e per lo scrutinio, che sono riportate di seguito.

STUDENTI - INSEDIAMENTO DEL SEGGIO

Ogni seggio è costituito da uno studente Presidente e due studenti Scrutatori, di cui uno funge da Segretario (nominato dal presidente di seggio).

Il segretario compila il verbale con i dati preliminari. Le schede necessarie per la votazione sono realizzate autonomamente dagli studenti del seggio. Il plico contenente il materiale elettorale può essere utilizzato come urna durante e deve essere riconsegnato, insieme alle schede utilizzate per le votazioni, al personale ATA in centralino.

STUDENTI - OPERAZIONI DI VOTO

Ogni elettore può esprimere:

- **una voto di lista e una sola preferenza** per l'elezione dei rappresentanti nella CPS,
- **una sola preferenza** per l'elezione dei rappresentanti di classe (tutti i candidati rappresentanti di classe costituiscono un'unica lista).

Il voto deve essere espresso personalmente da ogni elettore per ogni singola scheda. Ogni elettore può votare soltanto una volta per il CDC e una volta per la CPS.

Prima di votare ogni elettore deve firmare di fianco al proprio nome nell'elenco degli studenti della classe contenuto nel plico elettorale.

STUDENTI - OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Nello spoglio delle schede per l'elezione dei rappresentanti nella CPS si deve tener conto dei criteri seguenti (O.M. 215/1991, art. 43).

- Il numero massimo di preferenze esprimibili è pari a uno.
- Nell'eventualità di preferenze espresse in eccedenza, si deve considerare valida solo la prima.
- Se l'elettore vota una lista senza esprimere la preferenza per nessun candidato si conteggia il solo voto di lista.
- Se l'elettore vota una lista e un candidato della stessa lista si conteggia un voto per la lista e una preferenza per il candidato.
- Se l'elettore indica preferenze senza indicare la lista valgono sia le preferenze sia il voto di lista (uno solo per la lista a cui appartengono i candidati).
- Vanno considerate nulle le schede che rechino segni di riconoscimento dell'elettore o qualunque altra scrittura non pertinente.

Il numero totale dei voti di lista da riportare nel verbale è quindi pari al numero delle schede regolarmente votate (escluse bianche e nulle) e non coincide necessariamente con la somma delle preferenze per i candidati.

Terminato lo spoglio delle schede relative alle precedenti votazioni, si procede ora allo scrutinio relativo alle votazioni per il Consiglio di Classe. Il numero massimo di preferenze esprimibili è UNA e, nell'eventualità di preferenze espresse in eccedenza, si deve considerare valida solo la prima. Nell'ipotesi in cui due o più alunni riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio (O.M. 215/1991, art. 22 comma 8).

STUDENTI – PROCLAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE, VERBALIZZAZIONE E RICONSEGNA DEL PLICO

Al termine dello scrutinio i componenti del seggio (Presidente e Scrutatori) compilano il verbale e procedono alla proclamazione dei Rappresentanti di Classe. Il verbale, compilato in tutte le sue parti, l'elenco firmato e tutte le schede elettorali utilizzate devono essere inseriti nel plico e consegnati in centralino al personale ATA.

COMMISSIONE ELETTORALE - ATTRIBUZIONE DEI POSTI

Appena ricevuti i verbali delle classi, la Commissione Elettorale riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati e determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

- cifra elettorale di lista = totale dei voti validi riportati dalla lista in tutti i seggi

- cifra individuale del candidato = somma dei voti di preferenza in tutti i seggi

Per l'assegnazione dei posti a ciascuna lista, la Commissione Elettorale utilizza il metodo descritto nell'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215 e successive modifiche, sintetizzato di seguito.

- Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per numeri naturali successivi (1, 2, 3, 4, ...) sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.
- Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.
- Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
- Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli.
- In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.

Esempio. Attribuzione di 4 posti con due liste.

LISTE	VOTI	VOTI/1	VOTI/2	VOTI/3	VOTI/4
I	470	470	235	156	117
II	250	250	125	83	62

*Quindi si attribuiscono **3 posti alla lista I** (corrispondenti ai quozienti 470, 235 e 156) ed **un posto la lista II** (corrispondente al quoziente 250), che verranno **assegnati considerando le preferenze** espresse dagli elettori per i candidati.*

Alla procedura di attribuzione dei posti possono assistere i rappresentanti di lista indicati. La Commissione Elettorale provvede alla compilazione dei verbali e alla proclamazione degli eletti.

I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.